

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA DEI SOCI

4 giugno 2012 – ore 14,00

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125 quater del Testo Unico della Finanza (D.lgs 58/98)

In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti si riporta di seguito un resoconto sintetico delle votazioni in ordine agli argomenti all'Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Fusione per incorporazione della Società "BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A. e, in forma abbreviata B.C.F. S.p.A." nella società "FARBANCA S.p.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea dei soci, constatata da parte del Presidente la presenza in sala di tante persone portatrici in proprio o per delega di 1.994.471 azioni rappresentanti il 70,62% del capitale sociale, con voti

- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: nessuno
- FAVOREVOLI: tutti gli altri (per un totale di 1.994.471 voti)

HA DELIBERATO

a) di approvare la Fusione per incorporazione della società "BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.P.A. e, in forma abbreviata B.C.F. S.P.A." con sede in Jesi nella società "FARBANCA S.P.A.";

b) di approvare il Progetto di Fusione relativo, allegato al presente atto e regolarmente depositato presso la sede sociale ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna e di Ancona (sede della società da incorporare) il 30 aprile 2012;

c) di approvare il contenuto delle relazioni prescritte dal codice civile ed allegate al presente verbale e precisamente la Relazione del Consiglio di Amministrazione e quella dell'Esperto Comune;

d) di approvare in dettaglio quanto illustrato dal Progetto di Fusione e dal Presidente in assemblea e cioè:

- che la situazione patrimoniale di riferimento per la Fusione, ai sensi dell'articolo 2501-quater, rispettivamente commi 2 et 1, del codice civile, è sostituita, sia per la Società Incorporante che per la Società Incorporanda, dai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2011, con la precisazione che per BCF la situazione patrimoniale di riferimento è costituita dal "Bilancio al 31 dicembre 2011", relativo al periodo 1.11.2011 - 31.12.2011 nonchè, per la prima parte dell'esercizio 2011, dal "Bilancio al 31 ottobre 2011 di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria" relativo al periodo 1.1.2010 - 31.10.2011 predisposto, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del TUB, dal Commissario Straordinario che gestiva la società prima del passaggio di consegne, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS-IFRS e approvato da Banca d'Italia in data 23 marzo 2012.

- che Il Rapporto di Cambio è in misura pari a numero 15 azioni ordinarie di nominali Euro 10,00 della Società Incorporante per ogni azione ordinaria di nominali Euro 341,99 della Società Incorporanda posseduta.

- che non sono previsti conguagli in denaro.

- che la Fusione avrà attuazione mediante:

(i) annullamento con concambio di tutte le azioni di BCF;

(ii) assegnazione a favore degli azionisti di BCF, che non si siano avvalsi del diritto recesso, mediante l'emissione, con aumento di capitale a servizio della Fusione per massimi nominali Euro 7.066.050,00 che sarà deliberato dall'Incorporante, unitamente alla Fusione, al servizio del Rapporto di Cambio sopra indicato, di nuove azioni ordinarie nel numero massimo di 706.605 azioni di nominali Euro 10,00, azioni da attribuire agli azionisti di BCF secondo il Rapporto di Cambio in precedenza indicato, in proporzione alle rispettive partecipazioni, previo annullamento delle azioni BCF concambiate, il tutto in modo che, ad esito delle descritte procedure di assegnazione, agli azionisti di BCF siano attribuite n. 15 azioni ordinarie di Farbanca per ogni azione ordinaria di BCF posseduta. Conseguentemente all'esito della Fusione il capitale sociale di Farbanca sarà costituito da massime n. 3.530.815 azioni da nominali Euro 10,00, pari a massimi Euro 35.308.150,00.

- che le azioni ordinarie di Farbanca di nuova emissione destinate al concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto, per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a decorrere dalla Data di Efficacia (come di seguito definita) della Fusione.

- che le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione, presso gli sportelli di Farbanca e delle altre società del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Poichè in caso di recesso da parte degli azionisti BCF le azioni saranno offerte in opzione agli altri soci in ossequio al disposto dell'articolo 2437 quarter c.c., nel caso sia esercitato il diritto di opzione e/o di prelazione dagli altri soci BCF sulle azioni spettanti ai soci receduti, le corrispondenti azioni di nuova emissione di FARBANCA saranno assegnate ai soci BCF in ragione dei diritti acquisiti in sede di esercizio dell'opzione e/o della prelazione.

- che le azioni di nuova emissione di Farbanca assegnate dall'Incorporante in sede di concambio delle azioni dell'Incorporanda avranno godimento regolare con decorrenza retroattiva dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, e quindi presumibilmente dal 1° gennaio 2012, senza pagamento di interessi di conguaglio. In particolare, le azioni ordinarie assegnate in concambio attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione.

- che gli effetti civilistici-giuridici della Fusione, ovvero la data in cui quest'ultima produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, sia stabilita nell'atto di Fusione e possa essere o quella in cui sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, o anche una data successiva a quest'ultima come ammesso dalla legge in caso di fusione per incorporazione, se così espressamente previsto nell'atto di Fusione predetto e come ivi sarà indicato.

- che per gli effetti di cui agli articoli 2501-ter, numero 6), e 2504-bis, terzo comma, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, come sopra indicata, e, quindi, presumibilmente dal 1° gennaio 2012. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

e) di aumentare il capitale sociale dell'incorporante a servizio della presente Fusione e pertanto con effetto a far data dalla efficacia della Fusione stessa e pertanto di modificare alla data di efficacia della Fusione l'articolo 4 dello Statuto Sociale di Farbanca con l'indicazione del nuovo ammontare del capitale sociale, stabilito nell'importo massimo di nominali Euro 35.308.150,00 per il soddisfacimento del rapporto di concambio al servizio della Fusione, come segue:

"Art. 4

1. Il capitale sociale è di Euro 35.308.150,00 (trentacinquemilionitrecentoottomilacentocinquanta virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in n. 3.530.815 (tremilionicinquecentotrentamilaottocentoquindici) azioni, in regime di dematerializzazione, da nominali euro 10 (dieci) ciascuna.

2. Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, salvo quanto previsto dall'art. 30.

3. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

4. La Società può emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

5. Ogni azione dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune: "nominato ai sensi dagli artt. 1105, 1106 codice civile", ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti."

Viene tuttavia dato mandato a chi rappresenterà la società nell'atto di Fusione di provvedere in tale sede alla definizione dell'aumento del capitale sociale in relazione all'eventualità che l'importo definitivamente risultante a servizio della fusione sia inferiore, nel caso si siano riscontrati episodi di recesso di soci della società incorporanda, le cui azioni non siano state oggetto di opzione/prelazione dagli altri soci ai sensi dell'articolo 2437 quater del c.c., con conseguente incarico di allegazione del testo dello statuto all'atto di fusione medesimo, con la indicazione del capitale definitivamente risultante dalla fusione stessa. Per questo motivo, al fine di non ingenerare confusione, il testo dello statuto con la indicazione del capitale risultante dalla fusione non viene allegato al presente atto.

f) L'assemblea prende atto infine ed approva, per quanto occorrer possa, che per effetto della Fusione spetterà il diritto di recesso ex art. 34 Dlgs 5/2003 agli azionisti dell'Incorporanda che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione, in quanto assenti o dissenzienti.

Prende atto inoltre che ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile e del citato art. 34 e secondo le modalità ivi previste, gli azionisti di BCF legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, ossia della deliberazione dell'Assemblea di BCF che abbia approvato il Progetto di Fusione.

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Premesso che la proposta del nuovo amministratore da sottoporre all'assemblea odierna è di competenza della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza e che questa ha designato il Signor CARLO BUZIO, nato a Lu (AL) l'11 aprile 1950, attualmente Vice Responsabile della Direzione Partecipazioni di Banca Popolare di Vicenza e Presidente di Banca di Credito dei framacisti (appartenente al Gruppo Banca Popolare di Vicenza); constatata da parte del Presidente la presenza in sala di tante persone portatrici in proprio o per delega di 1.994.471 azioni rappresentanti il 70,62% del capitale sociale,

l'Assemblea dei Soci con voti

- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: nessuno
- FAVOREVOLI: tutti gli altri (per un totale di 1.994.471voti)

HA DELIBERATO

di nominare Consigliere di Amministrazione di Farbanca S.p.A. il Signor CARLO BUZIO, nato a Lu (AL). il 11/04/1950., codice fiscale BZU CRL 50D11 E712G residente a Giaveno (TO) in Via Sandro Pertini, 6, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato dei



componenti il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, precisamente, fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012.

Il nuovo Amministratore, che ha già fatto pervenire l'accettazione della nomina, dovrà comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.